

N. 2488/2018 R.M. V.M.



Tribunale di Milano
- Sezione Specializzata Impresa -

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa B, riunito in camera di consiglio in persona dei signori

Dott. Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott. Guido Vannicelli	Giudice
Dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice

decidendo sul ricorso ex art. 2409 c.c. proposto il 23 febbraio 2018 dai dott.ri M. Gnechi e P. M. M., nella loro qualità di sindaci di Intercrediti s.p.a., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro Di Martino e Massimo Favero, come da procura allegata al ricorso,

nei confronti di

A. B., in qualità di amministratore unico di Intercrediti s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv. Domenico Capezzerà e Edoardo Artese, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta.

RESISTENTE

INTERCREDITI S.P.A., in persona del curatore speciale Avv. Maurizio Garlaschelli, difesa in proprio;

LITISCONSORTE

C. P., V. C. e M. C., nella qualità di soci di Intercrediti s.p.a., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro Di Martino e Massimo Favero, come da procura allegata alla comparsa di intervento adesivo.

INTERVENUTI

a scioglimento della riserva assunta alla data del 12 aprile 2018, ha emesso il seguente

DECRETO

I. **Questioni preliminari: procedibilità del ricorso e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.**

- La siM.ra A. B. (di seguito: B., o l'amministratrice o la resistente) ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso perché:
 - in data 26 marzo 2018 si è tenuta l'assemblea straordinaria all'esito della quale è stata deliberata la trasformazione della Società in s.r.l. con capitale nominale di € 1.000,00;
 - tale trasformazione avrebbe comportato il "venir meno" del collegio sindacale;
 - nelle s.r.l. sarebbe inammissibile il ricorso alla procedura ex art. 2409 c.c. (Cass., n. 403 del 2010).
- La ricorrente ha altresì eccepito il venir meno dell'interesse dei ricorrenti al ricorso, avendo rassegnato le dimissioni in data 14 marzo 2018, con lettera raccomandata indirizzata sia alla Società che al Collegio sindacale.

* Le eccezioni di parte ricorrente non sono fondate e devono essere rigettate.

Intercrediti, al momento del ricorso, era società per azioni, come tale munita di collegio sindacale.

A seguito di delibera adottata dall'assemblea straordinaria del 26 marzo 2018 la Società è stata trasformata in s.r.l. con capitale di 1.000,00 euro.

La trasformazione, ad oggi, non risulta efficace ex art. 2500 ult. comma c.c., in quanto non risultano provati in atti i relativi adempimenti pubblicitari.

E' appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, costituisce dato del tutto pacifico che la trasformazione della società di capitali da s.p.a. ad s.r.l. non determina alcun fenomeno successorio in quanto il soggetto giuridico trasformato rimane lo stesso, sebbene diversamente regolato secondo il tipo societario di approdo (art. 2498 c.c.) ⁽¹⁾.

Orbene, l'art. 2477 comma 1 c.c. dispone che lo statuto può prevedere la nomina di un organo di controllo, anche collegiale, e, nel caso di specie, l'art. 27 dello statuto di Intercrediti s.r.l., rubricato "Organo di controllo", prevede: "Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

¹⁾ Tra le tante: Cass., n. 3269 del 2009; Cass., n. 23019 del 2007.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

La legge determina i casi di nomina obbligatoria del sindaco unico o del collegio sindacale e del revisore".

Considerato che, prima della trasformazione, la Società era dotata di collegio sindacale e che, successivamente alla trasformazione, la Società prevede la presenza di un organo di controllo anche collegiale, non vi è motivo alcuno per ritenere che il Collegio sindacale in carica sia "venuto meno". Ne deriva che Intercrediti è, ad oggi, società a responsabilità limitata munita di collegio sindacale tutt'ora in carica.

Ciò posto, è qui appena il caso di ricordare che è del tutto prevalente nella giurisprudenza e costituisce indirizzo costante di questo Tribunale da ben oltre un lustro l'affermazione dell'ammissibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. c.c. nelle società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo, in virtù del rinvio che l'art. 2477 comma 3 c.c. opera alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, tra le quali appunto figura il procedimento ex art. 2409 c.c.

Di qui la perdurante procedibilità del presente procedimento.

* Anche la seconda eccezione preliminare sollevata dalla resistente non è fondata.

Invero, l'art. 2409 c.c. prevede che il Tribunale sospende il procedimento per un tempo determinato solo se "l'assemblea sostituisce gli amministratori ... con soggetti di adeguata professionalità che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo la tribunale sugli accertamenti e le attività compiute".

Non caso di specie, la B. si è dimessa, ma non è stata sostituita, ed esercita pienamente i suoi poteri in *prorogatio* in virtù del disposto dell'art. 2385 comma 1 c.c.

Non sussistono pertanto le condizioni nemmeno per la sospensione del presente procedimento.

* Nel merito, va rilevato che, dal ricorso di cui in epigrafe e dagli allegati documenti, emergono gravi irregolarità nell'amministrazione della Società, non smentite dalle deduzioni della resistente.

Il primo insieme di gravi irregolarità concerne gli aspetti contabili, patrimoniali e finanziari dell'attività della Società.

E' pacifico che la Società, come dedotto dai Sindaci ricorrenti e come ammesso dalla stessa resistente, aveva patrimonio netto negativo al 31.12.2017 e successivamente. Una prima assemblea ex art. 2447 c.c., convocata per il 23 febbraio 2018 (doc. 15 ric.), non si è potuta svolgere a causa dell'omessa redazione, da parte dell'amministratrice, della situazione contabile da porre a fondamento dell'operazione di ricapitalizzazione.

La situazione patrimoniale straordinaria, posta a base dell'operazione di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale come deliberata all'assemblea straordinaria del 26 marzo 2018, risulta non approvata dai sindaci.

I ricorrenti, in sede di ricorso ed in udienza hanno affermato di non avere potuto avere piena contezza della situazione contabile della società, sin da prima della fine dell'anno 2017 e poi a partire dal gennaio 2018. In particolare, in sede di ricorso, i sindaci hanno denunciato le seguenti irregolarità: - omessa istituzione di un fondo concernente le sanzioni per mancato pagamento di debito IVA negli anni 2014, 2015, 2016; - omessa svalutazione del credito di € 57.500,00 verso AS Active Solutions – società parte correlata (amministratore S. B., padre dell'amministratrice) -, credito iscritto nel 2015 in relazione la quale non sono state attuate azioni di recupero. In sede di udienza i sindaci hanno dichiarato di non essere stati posti in grado di verificare i crediti, per oltre 500.000 euro esposti nella situazione economica posta a base della operazione di ricapitalizzazione. Le deduzioni svolte in proposito dalla resistente sono del tutto generiche.

In conclusione, l'operazione di ricapitalizzazione è stata posta in essere senza che vi sia certezza in ordine alla considerazione, in modo veritiero, corretto e prudente, delle criticità contabili segnalate dai sindaci, e, in particolare l'istituzione di adeguato fondo rischi, la corretta svalutazione dei crediti. Ne deriva che non v'è certezza, nonostante la suddetta deliberazione di ripianamento perdite e ricostituzione del capitale, in ordine alla sua effettività.

Sul piano economico-finanziario, inoltre, va segnalata la notifica di cartelle esattoriali per oltre € 170.000,00, notifica che, per un verso, conferma le risultanze delle verifiche sindacali in ordine all'omesso versamento di imposte ed alla conseguente necessità di appostare adeguato fondo, e, per altro verso, impone la verifica delle disponibilità a breve che consentano di adempiere ai relativi obblighi. Essendosi riscontrato che i conti correnti bancari sono in negativo, tali mezzi non paiono, ad oggi, disponibili. E' appena il caso di aggiungere che la dedotta richiesta di rateazione, in assenza del relativo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, non assume rilievo alcuno.

Il secondo insieme di gravi irregolarità concerne il piano gestorio e lo stato di disarticolazione organizzativa in cui versa attualmente la Società.

In particolare:

- intromissione indebita del padre dell'amministratrice – siM. S. B. – nella gestione della Società, come risulta dalle deduzioni del Collegio Sindacale, dalla missiva inviata il 6 febbraio 2018 alla Società in persona non solo dell'amministratrice ma anche del siM. B. e dalla circostanza che proprio quest'ultimo ha fornito informazioni sull'avvenuta parziale vendita del mobilio della Società (doc. 13 ric.; v. postea); appaiono altresì significativi i rapporti con società parti correlate riconducibili al siM. B. – Simfos s.r.l.s. e Active Solutions – (v. postea);
- Risultano corrisposte ingenti somme dalla Società alle parti correlate Simfos (oltre € 190.000) e Active Solutions (oltre € 274.000) e, se l'amministratrice ha prodotto i contratti relativi alle prestazioni fornite da Simfos (doc. 8-9 res.), invece nulla risulta con riferimento ai rapporti con Active Solutions, sicché, allo stato, le relative corresponsioni risultano prive di causale;
- La Società ha subito lo sfratto esecutivo per morosità dalla sede di Milano, Via Piero della Francesca n. 51; di tale sfratto i sindaci non sono stati informati tempestivamente; non è stata reperita una nuova sede, talché, attualmente la Società è priva di sede operativa;
- Il mobilio della Società è stato parzialmente venduto, talché, come verificato dai Sindaci, nell'ispezione del 5 febbraio 2018, "l'ufficio era rimasto sostanzialmente spoglio";
- I dipendenti risultavano a quel momento privi di direttive/disposizioni e dunque sostanzialmente inattivi;
- Gli esattori risultano, anche di recente, essere stati lasciati anch'essi privi di direttive/disposizioni;
- i dipendenti non risultano pagati dal dicembre 2017 ad oggi;
- la dipendente siM.ra De Vito – responsabile del settore amministrativo – ha dato le dimissioni nel dicembre 2017; la dipendente siM.ra Celsi è stata licenziata; la dipendente siM.ra C., in ferie dal 6 marzo, si è dimessa; la Società risulta quindi priva di dipendenti.

Sussistono le condizioni per ritenere la perdita della continuità aziendale (Cfr. Principio di revisione contabile internazionale n. 570) – peraltro non rilevata dall'amministratrice - con le conseguenze che ne derivano sul piano patrimoniale e contabile ex artt. 2323 bis comma 1 n. 1) c.c. e OIC n. 5.

- Alla Stregua delle superiori considerazioni, emergono dunque gravi irregolarità nella gestione di Intercrediti s.r.l., irregolarità foriere di danno per la Società (oltre che per i terzi creditori) *sub specie* di ulteriore aggravamento delle perdite finanziarie e patrimoniali, talché sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 2409, comma 4, c.c., per la revoca dell'amministratore in carica e la nomina di un amministratore giudiziario.

Il Tribunale ritiene opportuno nominare amministratore giudiziario la dott.sa R.A. F., con i poteri di legge, per mesi due dalla comunicazione del presente provvedimento, richiedendole altresì gli adempimenti meglio indicati in dispositivo.

- In ragione della situazione economico-finanziaria della Società, come sopra illustrata, va disposta l'efficacia immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art. 741 c.p.c.
- L'amministratrice revocata deve essere condannata al pagamento delle spese del presente procedimento, spese da liquidarsi in favore dei ricorrenti, in € 198,00 per spese, € 4.320,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge, nonché da liquidarsi, in favore della Società, che si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso, in € 3.200,00,00 per compensi professionali – presentando la difesa della Società impegno minore rispetto alla difesa dei ricorrenti -, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge, nonché da liquidarsi, in favore dei soci intervenuti, in € 2.000,00 – poiché, pur nella diversità delle posizioni, essi sono difesi dagli stessi procuratori dei ricorrenti e si sono ampiamente rifatti, nella loro memoria, al ricorso - oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 2409 c.c.,

- I) REVOCA A. B. dalla carica di amministratore di INTERCREDITI S.R.L. (gia' INTERCREDITI S.P.A.);
- II) NOMINA amministratore giudiziario di INTERCREDITI S.R.L. (gia' INTERCREDITI S.P.A.) la dott.sa R.A. F., con studio in Milano, via omissis);
- III) DETERMINA la durata dell'incarico in mesi due dalla comunicazione del presente provvedimento all'amministratore nominato, salva proroga da adottarsi su richiesta dell'amministratore medesimo, richiedendogli di: A) redigere e depositare, nel più breve tempo possibile, una relazione che illustri la situazione in cui versa INTERCREDITI s.r.l. sul piano della tenuta delle scritture contabili e sul piano economico-patrimoniale, anche con riferimento alle poste di bilancio meglio indicate in parte motiva; B) verificare la effettiva sussistenza del capitale sociale; C) verificare se sussistano le condizioni per un pronto ripristino della continuità aziendale; D) assumere ogni decisione conseguente; E)

formulare, se del caso, richiesta al Tribunale di adottare i provvedimenti considerati opportuni.

- IV) DISPONE l'immediata efficacia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 741 c.p.c. quanto ai dispositivi che precedono.
- V) CONDANNA l'amministratore revocato A. B. al pagamento delle spese del presente procedimento, spese che si liquidano, in favore dei ricorrenti M. GNECCHI e M. M. P., in € 198,00 per spese, € 4.320,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge, nonché da liquidarsi, in favore di INTERCREDITI S.R.L. (già INTERCREDITI S.P.A.), in € 3.500,00,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge, nonché da liquidarsi, in favore dei soci intervenuti C. P., V. C. e M. C., in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

**MANDA LA CANCELLERIA PER L'IMMEDIATA COMUNICAZIONE
ALL'AMMINISTRATORE NOMINATO.**

Milano, 12 aprile 2018

Il Presidente
ANGELO MAMBRIANI